ALLEGATO "C" al REPERTORIO NUMERO 59061/16008

STATUTO

"Fondazione O.A.S.I. - OMG Ente del Terzo Settore"

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Costituzione – Denominazione – Sede - Durata

1. È costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile nonché del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., recante il Codice del Terzo settore (di seguito "CTS"), per effetto di trasformazione da associazione, realizzata ai sensi dell'art. 42-bis del codice civile, la fondazione di partecipazione denominata "Fondazione O.A.S.I. - OMG Ente del Terzo Settore", o anche, in forma breve, "Fondazione O.A.S.I. - OMG ETS" (di seguito indicata in questo Statuto semplicemente come Fondazione).

2. La Fondazione potrà e dovrà utilizzare l'acronimo "Ente del Terzo Settore" o "ETS" soltanto dal momento della sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ("RUNTS"), e fintanto che rimarrà iscritta in questo Registro. Dal momento dell'iscrizione, la Fondazione dovrà indicare negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi della sua iscrizione al RUNTS.

3. La Fondazione ha sede in Torino, all'indirizzo risultante dai pubblici registri in cui è iscritta. Non costituisce modifica statutaria la variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune, deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione può istituire e/o sopprimere, in Italia e

all'estero, sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, unità locali o direzionali, comunque denominate.

5. La Fondazione ha durata illimitata.

6. Alla Fondazione si applicano, oltre alle disposizioni del presente Statuto, le disposizioni del CTS e, per quanto non previsto e se compatibili, le norme del Codice civile.

7. La Fondazione non potrà essere sottoposta a direzione e coordinamento o essere controllata, neanche congiuntamente tra loro, da amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da formazioni e associazioni politiche, da sindacati, da associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche o da associazioni di datori di lavoro, nonché da ogni altra categoria di soggetti il cui controllo di un ente del terzo settore sia per legge escluso o vietato.

Articolo 2

Scopo – Assenza di finalità lucrative – Esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, CTS e s.m.i., individuate all'articolo 3 del presente Statuto.

2. In particolare, la Fondazione ha come scopo la promozione sociale, assistenziale, culturale e sportiva in un'ottica Cristiana. Essa intende lavorare con giovani e adulti, promuovendo azioni di volontariato in favore di poveri, bambini, ammalati, disabili e bisognosi in Italia e nel mondo, al fine di pre-

venire il disagio giovanile e raccogliere fondi per finanziare opere umanitarie.

3. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La Fondazione è perciò tenuta a reinvestire eventuali utili o avanzi di gestione nelle proprie attività di interesse generale.

4. Ai fini di cui ai commi precedenti, è fatto in ogni caso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate, ai fondatori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, e ciò anche in ipotesi di scioglimento individuale del rapporto di partecipazione.

5. Ai sensi e per gli effetti di cui al precedente comma, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ad associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per la Fondazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore della Fondazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale svolta dalla Fondazione;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo ufficiale di riferimento.

Articolo 3

Attività di interesse generale – Attività "diverse"

1. La Fondazione persegue le proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, CTS, lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di

interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 CTS;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 CTS;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. In particolare, la Fondazione potrà realizzare, sia da sola che in collabora-

zione con altre associazioni, fondazioni, istituzioni e soggetti pubblici e privati, tra le altre le seguenti attività:

- gestire soggiorni presso i quali saranno svolti turni di colonia, campi sportivi, ritiri formativi e spirituali, convegni e quanto altro serva alla promozione umana e sportiva;
- organizzare corsi sulla mondialità, sulla formazione civile, religiosa, economica, sportiva, mostre di lavori artigianali e di opere di artisti, spettacoli, animazione nelle scuole e nelle parrocchie, campi di lavoro e quanto altro favorisce l'impegno dei giovani e l'aiuto ai poveri;
- attività di recupero sociale e sanitario di chi si trova in situazioni di disagio fisico, mentale, familiare o sociale, anche momentaneo, attraverso l'aiuto di personale professionalmente preparato e di attrezzature create a tal fine;
- realizzazione di opere di aiuto umanitario e per lo sviluppo, la promozione di attività di cooperazione allo sviluppo, anche internazionale, di esperienze di volontariato e di sostegno alle popolazioni più sfortunate;
- curare l'attività di reclutamento, selezione, formazione e invio di volontari nei Paesi in via di sviluppo a sostegno delle iniziative locali;
- promuovere il sostegno a distanza, partecipare a programmi di finanza etica, sociale e di micro-credito;
- promuovere campagne di raccolta fondi e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi oggetto dell'attività della Fondazione, con particolare riferimento ai temi dello sviluppo e sottosviluppo, ai diritti dell'infanzia e dei giovani, della salute, sull'emancipazione delle donne e le pari opportunità, sui diritti delle minoranze;

- iniziative in ambito sportivo che privilegino i valori di lealtà, altruismo, rispetto reciproco, obbedienza, fedeltà agli impegni, fraternità, senso della giustizia e rispetto delle regole di vita, non come agonismo, bensì come opportunità di incontro anche con persone diversamente abili;
- intervenire con aiuti economici di materiali e di persone in caso di calamità naturali (esempio: terremoti, alluvioni, eccetera).

3. La Fondazione si può dotare di tutti gli strumenti e le attrezzature necessarie a garantire lo svolgimento delle attività sopra elencate. La Fondazione svolge la propria attività principalmente in Italia, ma può sviluppare iniziative, in autonomia o in collaborazione con altri soggetti, in qualsiasi paese del mondo.

4. Nello svolgimento delle predette attività, la Fondazione si propone di promuovere e favorire la diversità e la multiculturalità nonché pari opportunità di accesso ai soggetti che intendano partecipare alle attività della Fondazione, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, anche con specifico riferimento alla capacità socio-economica.

5. La Fondazione potrà anche svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra individuate, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale ai sensi dell'articolo 6 CTS, e s.m.i., secondo i criteri e i limiti definiti nel regolamento di attuazione di quest'ultima disposizione normativa.

6. La Fondazione potrà svolgere attività di raccolta fondi in conformità alla normativa applicabile ed in particolare alle disposizioni di cui all'articolo 7 CTS, e s.m.i. ed intende beneficiare di tutte le agevolazioni, provvidenze e

benefici destinati da enti privati e pubblici, agli enti che operano nei settori in cui si collocano le sue attività principali e secondarie.

7. La Fondazione potrà collaborare, anche in regime convenzionale, con associazioni, istituzioni, enti, pubblici e privati, e potrà aderire ad organismi, anche stranieri ed internazionali, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione stessa o di scopi strumentali.

8. La Fondazione potrà partecipare, anche in forma totalitaria o di controllo, a enti e società, comprese le imprese sociali di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, purché tali partecipazioni siano funzionali al perseguimento delle proprie finalità statutarie di interesse generale e siano conformi ai principi e limiti previsti dal CTS e dalla normativa vigente.

Le partecipazioni devono essere autorizzate dal Consiglio di Amministrazione, che ne valuta la coerenza con i fini istituzionali della Fondazione, la compatibilità con il carattere non lucrativo dell'ente e la sostenibilità economico-finanziaria dell'investimento.

La Fondazione potrà nominare propri rappresentanti negli organi sociali delle entità partecipate e promuovere iniziative comuni con le stesse, nel rispetto del principio di trasparenza e della separazione contabile e gestionale eventualmente richiesta dalla legge.

9. Nel rispetto dei limiti di legge, la Fondazione potrà compiere ogni atto e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, che siano considerate necessarie e/o utili per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali ed amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria.

Articolo 4

Volontari e lavoratori

1. Nello svolgimento delle proprie attività, la Fondazione si avvarrà di volontari nel rispetto della normativa applicabile ed in particolare della disciplina sul volontariato di cui agli articoli 17 e 18 CTS, e s.m.i.

2. I lavoratori della Fondazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra i lavoratori dipendenti della Fondazione non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. La Fondazione dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione inclusa nel bilancio d'esercizio.

TITOLO II

PARTECIPANTI

Articolo 5

Definizione e categorie di partecipanti

1. Sono partecipanti della Fondazione:

a) i "partecipanti fondatori", ovverosia le persone fisiche che sono intervenute quali associati, in proprio o per delega nell'assemblea di trasformazione dell'associazione O.A.S.I. - Ora Amici Sempre Insieme in fondazione, nonché le persone fisiche che, successivamente, sulla base delle disposizioni del presente Statuto, siano state dal Consiglio di Amministrazione ammesse a partecipare alla Fondazione con questa qualifica;

b) i "partecipanti aderenti", ovverosia le persone fisiche che, sulla base delle disposizioni del presente Statuto, siano state dal Consiglio di Amministra-

zione ammesse a partecipare alla Fondazione con questa qualifica;

c) i "partecipanti sostenitori", ovverosia le persone, fisiche o giuridiche, che, sulla base delle disposizioni del presente Statuto, siano state dal Consiglio di Amministrazione ammesse a partecipare alla Fondazione con questa qualifica.

2. La qualifica di partecipante è a tempo indeterminato e cessa solo in presenza di una delle cause di cui all'articolo 7 del presente Statuto.

3. La Fondazione tiene, a cura del Consiglio di Amministrazione, un apposito libro dei partecipanti suddiviso per categorie individuate ai sensi del precedente comma 1, nel quale saranno indicati residenza, domicilio o sede legale di ciascun partecipante unitamente ai relativi indirizzi e-mail e PEC che dovranno essere utilizzati ai fini delle comunicazioni tra Fondazione e partecipanti in conformità alle disposizioni del presente Statuto.

4. I "partecipanti aderenti" e "partecipanti sostenitori" possono essere rappresentati in seno al Consiglio di Amministrazione nelle forme e con le modalità previste dal successivo articolo 22 del presente statuto.

Articolo 6

Requisiti ed ammissione dei partecipanti

1. Può essere ammessa quale "partecipante fondatore" qualsiasi persona fisica che, condividendone le finalità, contribuisca al patrimonio della Fondazione (fondo di dotazione o fondo di gestione) mediante un apporto annuale, non inferiore a quello stabilito dal Consiglio di Amministrazione per questa categoria di partecipanti, nonché alle attività di interesse generale della Fondazione mediante la prestazione non occasionale di attività di volontariato secondo i parametri minimi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

2. Può essere ammessa quale "partecipante aderente" qualsiasi persona fisica che, condividendone le finalità, contribuisca al patrimonio della Fondazione (fondo di dotazione o fondo di gestione) mediante un apporto annuale, non inferiore a quello stabilito dal Consiglio di Amministrazione per questa categoria di partecipanti, nonché alle attività di interesse generale della Fondazione mediante la prestazione anche occasionale di attività di volontariato.

3. Può essere ammessa quale "partecipante sostenitore" qualsiasi persona, fisica o giuridica, che, condividendone le finalità, contribuisca al patrimonio della Fondazione (fondo di dotazione o fondo di gestione) mediante un apporto, anche periodico, non inferiore a quello stabilito dal Consiglio di Amministrazione per questa categoria di partecipanti.

4. La domanda di ammissione è presentata al Consiglio di Amministrazione, che delibera entro novanta giorni dal suo ricevimento, motivando l'eventuale rifiuto. Avverso il rifiuto non è ammesso reclamo ad altro organo della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione può anche proporre all'aspirante partecipante l'ammissione in una categoria di partecipanti diversa da quella da esso richiesta nella domanda di ammissione.

5. A seguito dell'ammissione, il partecipante è tenuto ad osservare le disposizioni del presente Statuto e i regolamenti della Fondazione.

6. Il Consiglio di Amministrazione può, su richiesta del partecipante, in presenza delle necessarie condizioni, modificare la categoria di assegnazione del partecipante.

7. Il Consiglio di Amministrazione può, allorché mutino le condizioni di permanenza di un partecipante in una categoria, modificare di propria iniziativa la categoria di assegnazione del partecipante, fermo restando il diritto di

recesso di quest'ultimo.

Articolo 7

Cessazione dalla qualifica di partecipante.

1. La qualifica di partecipante della Fondazione si perde per scioglimento o estinzione dell'ente partecipante, nonché a seguito di decesso della persona fisica, ovvero per recesso, decadenza o esclusione. Sono in ogni caso fatti salvi gli obblighi contributivi e d'altra natura già assunti dal partecipante, in sede di stipula dell'atto di trasformazione o in un momento successivo, in favore della Fondazione e non ancora adempiuti.

2. Un partecipante può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dalla Fondazione. Il recesso deve essere comunicato mediante lettera raccomandata A.R., PEC o posta elettronica indirizzate al Presidente. Il recesso ha efficacia immediata dal momento della sua ricezione, fermi restando gli obblighi contributivi già assunti dal partecipante e non ancora adempiuti.

3. Decade automaticamente il partecipante che perda i requisiti per l'ammissione o risulti inadempiente ai suoi obblighi contributivi, anche periodici, in favore della Fondazione, dopo aver ricevuto un'intimazione ad adempiere da parte del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del partecipante che si renda gravemente inadempiente ai suoi obblighi nei confronti della Fondazione ovvero in presenza di altri gravi motivi. L'esclusione è comunicata al partecipante mediante lettera raccomandata A.R., PEC o posta elettronica. L'esclusione ha efficacia immediata dal momento in cui è comunicata al partecipante la relativa delibera di esclusione da parte del Consiglio

di Amministrazione, fermi restando gli obblighi contributivi già assunti dal partecipante e non ancora adempiuti.

TITOLO III

PATRIMONIO ED ENTRATE

Articolo 8

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione.

2. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse dell'associazione trasformata risultanti nell'atto di trasformazione.

3. Il patrimonio minimo della fondazione è costituito da una somma liquida e disponibile, ovvero da beni diversi dal denaro, non inferiore a 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) euro.

Quando risulta che il patrimonio minimo di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione deve, senza indugio, deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

4. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa, per la realizzazione dei suoi scopi e lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Spetta al Consiglio di Amministrazione stabilire di anno in anno l'importo massimo di utilizzo del patrimonio e deliberarne le modalità di gestione che dovranno prevedere investimenti socialmente responsabili e nel contempo

prudenti, che ne consentano la conservazione del valore nel lungo periodo.

Articolo 9

Fondo di dotazione e fondo di gestione

1. Il fondo di dotazione, diretto a garantire la stabilità della Fondazione in vista del perseguimento dei suoi scopi, s'incrementa:

a) per effetto di ulteriori apporti dei partecipanti fondatori;

b) per effetto degli apporti dei partecipanti aderenti e dei partecipanti sostenitori;

c) per effetto di disposizioni testamentarie, donazioni, liberalità, elargizioni e contributi di terzi, comunque denominati, che siano specificamente destinati ad incremento del fondo di dotazione della Fondazione;

d) per effetto di utili, riserve ed altre entrate che il Consiglio di Amministrazione deve obbligatoriamente destinare ad incremento del fondo di dotazione della Fondazione.

2. Il fondo di gestione, destinato a finanziare l'attività corrente della Fondazione, s'incrementa mediante:

a) le quote associative annuali che il Consiglio di Amministrazione ponga eventualmente a carico dei partecipanti;

b) gli apporti, le elargizioni e i contributi dei partecipanti e di terzi che non siano specificamente destinati ad incremento del fondo di dotazione della Fondazione;

c) gli apporti, elargizioni o contributi dei partecipanti che siano specificamente destinati o vincolati dallo stesso partecipante, nel momento in cui il predetto apporto, elargizione o contributo sia effettuato, al perseguimento di uno specifico scopo in coerenza con quelli contemplati dall'articolo 3, com-

ma 2, del presente Statuto;

d) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;

e) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;

f) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;

g) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del suo fondo di dotazione;

h) i beni acquisiti mediante impiego delle summenzionate entrate.

3. Qualora si renda necessario od opportuno, soprattutto in fase di avvio delle attività, il Consiglio di Amministrazione può stabilire, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare quote di patrimonio della Fondazione dal fondo di dotazione al fondo di gestione per il finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Articolo 10

Irripetibilità di apporti e versamenti

1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, effettuato da un partecipante non è ripetibile dal partecipante stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di cessazione della partecipazione per scioglimento o estinzione dell'ente, ovvero per recesso, decadenza o esclusione.

2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, effettuato da un partecipante o da altri soggetti in favore della Fondazione non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazio-

ne diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dal presente Statuto e dalla normativa applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del partecipante o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 11

Finanziamenti dei partecipanti

1. La Fondazione può ricevere finanziamenti anche dai suoi partecipanti, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, alle seguenti condizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; qualora il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione s'intende effettuata a titolo di apporto non ripetibile alla Fondazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non può essere superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile in materia di terzo settore, e se il contratto stabilisce diversamente, il tasso di interesse è ridotto automaticamente alla misura del tasso massimo.

Articolo 12

Esercizio finanziario e bilanci

1. La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi finanziari di durata annuale, che iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio finanziario dovrà essere redatto un bilancio

consuntivo ed un bilancio preventivo, nonché un bilancio sociale ove obbligatorio per legge.

2. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione predispone il progetto di bilancio preventivo per l'anno successivo. Il progetto di bilancio preventivo dovrà essere sottoposto al parere preventivo del Collegio dei partecipanti a norma del presente Statuto ed essere infine approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 novembre di ogni anno.

3. Il Consiglio di Amministrazione predispone il progetto di bilancio consuntivo, lo sottopone al parere preventivo del Collegio dei partecipanti a norma del presente Statuto, ed infine lo approva in tempo utile per poterlo depositare al RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno o nel diverso termine previsto dalla legge.

4. Il bilancio consuntivo dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:

a) potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora la Fondazione abbia entrate inferiori a euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero);

b) in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;

c) dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita dal Decreto Ministeriale 5 marzo 2020 e s.m.i.;

d) dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente

svolte dalla Fondazione ai sensi dall'articolo 6 CTS.

5. Se la Fondazione ha entrate annue superiori a 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il RUNTS e a pubblicarlo nel proprio sito Internet.

6. Se la Fondazione ha entrate annue superiori a 100.000,00 (centomila virgola zero zero) euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché ai partecipanti.

7. Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il RUNTS.

TITOLO IV

ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE

Articolo 13

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

a) il Consiglio di Amministrazione;

b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Vice Presidente ove nominato;

c) il Segretario generale;

d) il Collegio dei partecipanti;

e) il Collegio dei partecipanti in composizione ristretta;

f) l'Organo di controllo, ai sensi dell'art. 30 CTS;

g) l'Organo di Revisione, ove previsto ai sensi dell'art. 31 CTS.

Articolo 14

Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di nove ad un massimo di quindici consiglieri, nominati dal Collegio dei partecipanti in composizione ristretta, ad eccezione del primo Consiglio, nominato con l'atto di trasformazione da associazione a fondazione ets.

Il Collegio dei partecipanti in composizione ristretta determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e nomina l'intero Consiglio di Amministrazione scegliendo tra i partecipanti fondatori. Come infra precisato al successivo articolo 22, per la nomina di una parte minoritaria del Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei partecipanti in composizione ristretta deve tener conto dei candidati eventualmente presentati da "partecipanti aderenti" e/o da "partecipanti sostenitori".

2. Il Consiglio di Amministrazione scade con l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della carica. I consiglieri possono sempre essere rinominati o rieletti.

3. Se nel corso del mandato viene a mancare un consigliere per revoca, decadenza, morte o dimissioni, esso può essere sostituito da un nuovo consigliere nominato ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Il consigliere così nominato resta in carica per il periodo residuo di durata del mandato degli altri consiglieri.

4. Se nel corso del mandato viene contemporaneamente a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio di amministrazione decade e do-

vrà procedersi al suo totale rinnovo. Sino alla nomina del nuovo Consiglio, il Presidente in carica procederà alla ordinaria amministrazione.

Articolo 15

Poteri e doveri del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri relativi all'amministrazione del patrimonio della Fondazione e delle sue entrate ed in genere alla gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione e all'organizzazione delle sue attività in funzione del perseguimento delle finalità statutarie.

2. Fermo restando quanto stabilito nell'atto di trasformazione, il Consiglio di Amministrazione ha tra gli altri, ed oltre a quanto già previsto dal presente Statuto e dalla legge, il potere di:

1) nominare, tra i suoi componenti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e determinarne l'eventuale compenso;

- può delegare il Presidente, i singoli membri del Consiglio stesso o il Direttore Generale per il compimento di singoli atti o categorie di atti di gestione, determinando l'ampiezza della delega.

2) nominare tra i suoi componenti un eventuale Vice Presidente della Fondazione e determinarne l'eventuale compenso;

3) nominare, su proposta del Presidente, il Segretario Generale della Fondazione e determinarne l'eventuale compenso;

4) nominare il componente o i componenti dell'Organo di controllo e determinarne il compenso;

5) nominare il revisore legale o la società di revisione legale, per libera scelta o se richiesto dalla legge;

6) revocare i componenti degli organi della Fondazione che abbia nominato e promuovere eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
7) su proposta del Presidente e del Segretario Generale, stabilire annualmente il piano generale delle attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui al presente Statuto;
8) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, nonché il bilancio sociale, ove obbligatorio per legge, documentando nella relazione di missione di cui all'art. 13, comma 1, CTS, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte dalla Fondazione;
9) approvare eventuali regolamenti della Fondazione;
10) approvare eventuali modifiche al presente statuto, previo parere del Collegio dei partecipanti;
11) deliberare lo scioglimento della Fondazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi membri.
3. Il Consiglio di Amministrazione ha, tra gli altri, l'obbligo di utilizzare le risorse che, in qualsiasi forma, i partecipanti apportassero ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del presente Statuto, per l'attuazione della specifica destinazione o vincolo stabiliti dai partecipanti stessi in sede di apporto.
4. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi componenti, incluso il Presidente, uno o più consiglieri delegati, ovvero un Comitato esecutivo composto da un numero dispari di consiglieri, attribuendogli i poteri per la gestione corrente e per l'ordinaria amministrazione della Fondazione, con esclusione dei poteri per legge non delegabili.

Articolo 16

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno per approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo e per approvare il piano generale delle attività della Fondazione. Esso si riunisce inoltre ogni qualvolta il Presidente lo reputi opportuno o necessario o ogni qualvolta ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei consiglieri in carica.
2. La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso contenente l'ordine del giorno trasmesso ai consiglieri e ai componenti dell'Organo di controllo almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, anche se in caso di urgenza tale termine può essere ridotto a tre giorni. L'avviso di convocazione può essere trasmesso mediante lettera raccomandata A.R., PEC o posta elettronica, e deve contenere giorno, ora, luogo e modalità di partecipazione.
3. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale quando intervengano tutti i consiglieri in carica e tutti i componenti dell'Organo di controllo.
4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente, se nominato. In assenza di entrambi, sono presiedute dal consigliere più anziano di età.
5. Il Segretario Generale della Fondazione svolge le funzioni di segretario delle sedute del Consiglio. In caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, tali funzioni sono svolte da altra persona designata dal Consiglio medesimo anche tra persone diverse dai consiglieri.
6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione oc-

corre la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

7. Delle sedute del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale. I verbali del Consiglio sono trascritti nell'apposito libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17

Riunioni del Consiglio in video o teleconferenza

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute con il sistema della video o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esprimendo in forma palese e simultaneamente agli altri consiglieri il proprio voto. Verificandosi questi presupposti il Consiglio di Amministrazione s'intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente assieme al Segretario Generale, i quali provvederanno a redigere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento a distanza con i consiglieri e di come essi hanno votato. Allo stesso modo è possibile il collegamento con i componenti dell'Organo di controllo non presenti nel luogo ove si svolge la riunione del Consiglio.

Articolo 18

Firma e rappresentanza sociale

1. La firma e la rappresentanza generale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente, ove nominato.

2. La firma e la rappresentanza sociale sono attribuite anche ai consiglieri delegati, se nominati, e al Segretario Generale, nell'ambito dei poteri ad essi conferiti.

3. Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di rilasciare procure per singoli atti o categorie di atti.

Articolo 19

Presidente - Vice Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la Fondazione, sia nei confronti dei terzi che in giudizio, ed è responsabile dell'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione. Ad eccezione del primo Presidente, che viene nominato con l'atto di trasformazione da associazione in fondazione ets, il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.

2. Il Presidente esercita i poteri che il presente Statuto gli attribuisce nonché quelli che il Consiglio di Amministrazione può conferirgli in via generale o di volta in volta.

3. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

4. Il Vice Presidente, ove nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. La firma del Vice Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Articolo 20

Segretario Generale

1. Ad eccezione della prima nomina che avviene con l'atto di trasformazione

da associazione in fondazione ets, il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone ad esso esterne che abbiano maturato specifica esperienza tecnico-gestionale nei settori di attività di competenza della Fondazione.

2. Il Segretario Generale sovrintende all'attività tecnica e finanziaria della Fondazione e dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione. A tal fine, compie ogni atto necessario e conseguente, quali, a titolo meramente esemplificativo, operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari; richiesta di sovvenzioni, contributi e mutui; conferimento di incarichi professionali; raccolta di fondi e donazioni, in denaro o in natura; amministrazione del patrimonio della Fondazione, riferendo al Consiglio di Amministrazione, cui compete in ogni caso il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione delle attività di gestione.

3. Possono inoltre essere delegati al Segretario Generale ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal Consiglio di Amministrazione, o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione e alla buona riuscita di progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione volti al conseguimento degli scopi della Fondazione.

4. Il Segretario Generale redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Partecipanti, sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

5. Il Segretario Generale provvede, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, e attraverso procedure che garantiscano pubblicità e tra-

sparenza, all'eventuale assunzione di personale, determinandone l'inquadramento e il trattamento economico, con il relativo potere disciplinare in conformità alle norme di legge applicabili.

6. Il Segretario Generale predispone inoltre il piano delle attività, che sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, e ne cura l'attuazione gestendo ed organizzando le attività annuali.

Articolo 21

Collegio dei partecipanti

1. Il Collegio dei partecipanti è organo consultivo della Fondazione ed è composto da tutti i suoi partecipanti (fondatori, aderenti e sostenitori), i quali, se enti giuridici, vi partecipano attraverso i loro rappresentanti legali o appositi delegati.

2. Il Collegio dei partecipanti esprime il proprio parere non vincolante in tutti i casi previsti dal presente Statuto nonché quando richiesto dal Consiglio di Amministrazione, e può sempre inoltre formulare proposte in ordine al piano delle attività ovvero ad altre iniziative della Fondazione.

3. Il Collegio dei partecipanti è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ogni qual volta sia necessario ai sensi del presente Statuto o ogni qual volta lo ritenga opportuno, nonché quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei suoi componenti, ed in ogni caso almeno una volta all'anno.

4. Nell'ambito del Collegio dei partecipanti ciascun partecipante ha un voto, salvo che diversamente previsto nel presente Statuto, che può anche escludere il diritto di voto di alcuni partecipanti in relazione a specifiche materie.

5. Al funzionamento del Collegio dei partecipanti si applicano, in quanto

compatibili, le disposizioni previste in questo Statuto con riguardo al Consiglio di Amministrazione.

6. Il Collegio dei partecipanti tiene, a cura del Segretario Generale, un proprio libro delle adunanze e deliberazioni.

Articolo 22

Collegio dei partecipanti in composizione ristretta

1. Il Collegio dei partecipanti in composizione ristretta è formato dai soli partecipanti fondatori.

2. Il Collegio dei partecipanti in composizione ristretta ha diritto di nominare ed eventualmente revocare tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione o suoi singoli componenti in conformità a quanto disposto dal presente Statuto.

Il Collegio dei partecipanti in composizione ristretta, per la nomina di una parte minoritaria del Consiglio di Amministrazione, dovrà tener conto di candidati eventualmente presentati da "partecipanti aderenti" e/o da "partecipanti sostenitori".

Articolo 23

Organo di controllo

1. L'Organo di controllo è costituito da un Sindaco unico e un supplente (nel caso di organo monocratico) oppure da tre Sindaci effettivi e due supplenti (nel caso di organo collegiale) nominati dal Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del primo Organo di controllo, nominato con l'atto di trasformazione da associazione a fondazione ets.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le cate-

gorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del codice civile. In ogni caso, i predetti requisiti devono essere posseduti almeno dal Presidente nel caso di organo collegiale o dal Sindaco unico nel caso di organo monocratico. La Fondazione nomina di regola un organo di controllo monocratico salvi i casi in cui la legge non imponga l'organo collegiale, anche ai soli fini della revisione legale.

2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

3. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle attività o su determinati affari.

4. I componenti dell'Organo di controllo restano in carica per il periodo stabilito al momento della nomina ovvero, in mancanza di determinazione della durata della carica, fino a dimissioni o a revoca, e possono sempre essere rinominati.

5. Al funzionamento dell'Organo di controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste in questo Statuto con riguardo al Consiglio di Amministrazione, nonché le disposizioni di cui agli articoli 2397 e se-

guenti del codice civile.

6. L'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

Articolo 24

Revisione legale

1. Qualora obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del CTS e s.m.i., ed ove la relativa funzione non sia stata attribuita all'Organo di controllo nella composizione di legge, il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro, determinandone anche il compenso.

2. Il revisore legale o la società di revisione restano in carica per il periodo stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina ovvero, in mancanza di determinazione della durata della carica, fino a dimissioni o a revoca da parte del Consiglio di Amministrazione, e possono sempre essere rinominati.

3. Il Consiglio di Amministrazione può decidere di nominare il revisore legale anche qualora la sua nomina non sia per legge obbligatoria.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Estinzione e devoluzione del patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione, in caso di sua estinzione per qualunque causa, sarà devoluto ad altro Ente del terzo settore con finalità analoghe sulla base di determinazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio dei partecipanti, dopo aver acquisito preventivamente il parere

positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera lo scioglimento della Fondazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi componenti e nomina uno o più liquidatori, munendoli dei necessari poteri.

Articolo 26

Norme applicabili

Per quanto non previsto dal presente statuto si richiamano i principi generali del diritto, le norme del Codice Civile e in particolare le disposizioni in materia di fondazioni, del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. nonché ogni altra normativa in materia anche correlata alle sue attività e settori di attività.

CIOTTI GIUSEPPE CARLO MARIA

LUCA BORIO

CUMINO FULVIO

ANGELO MASCOLO Notaio

